

## COMUNE DI LUCCA



# PROGETTO DEFINITIVO

### OGGETTO:

Nuovo sollevamento iniziale e potenziamento grigliatura grossolana impianto di depurazione di Pontetetto

### ELABORATO:

R.1.0

Rev. 1

### RELAZIONE DEI VINCOLI

**DATA:** APRILE 2018

**SCALA:** -

DIRETTORE TECNICO  
*Ing. Mario Chiarugi*

PROGETTISTI  
*Ing. Giovanni Simonelli*  
*Ing. Stefano Sandini*

GEOLOGIA  
*Geol. Nicola Cempini*  
*Geol. Carlo Ferri*  
*Geol. Alessandro Agnelli*

ESPROPRI  
*Geom. Andrea Patriarchi*  
*P.I. Davide Moretti*

### COLLABORATORI TECNICI

Processo e Impiantistica  
*Ing. Robi Novelli*  
*P.I. Alessandro Liberto*  
Impianti Elettrici  
*Ing. Carmine Miulli*  
*Studio Omega Progetti*  
Opere Strutturali  
*Ing. Giuseppe Lorenzo*



## Sommario

1. Premessa .....	2
2. Valutazione della compatibilità normativa, ambientale e ai piani di governo vigenti.....	2
2.1. Piani settoriali.....	2
2.1.1. Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana .....	2
2.1.2. Piano di gestione del rischio di alluvioni (P.G.R.A.).....	4
2.2. Piani territoriali.....	6
2.2.1. P.I.T. con valenza di piano paesaggistico.....	6
2.3. Inquadramento urbanistico e vincoli normativi di livello comunale.....	7
2.3.1. Il Piano Strutturale.....	7
2.3.2. Il Regolamento Urbanistico .....	9
3. Iter autorizzativo .....	12
4. Conclusioni .....	13

## **1. PREMESSA**

La presente relazione illustrativa è relativa al progetto di realizzazione di una nuova vasca di sollevamento iniziale per l'impianto di depurazione di Pontetetto e il potenziamento del comparto di grigliatura grossolana.

L'impianto di depurazione di "Pontetetto" è al servizio della città di Lucca e frazioni limitrofe.

L'impianto costruito nei primi anni 60, nel corso del tempo ha subito modifiche e potenziamenti per adeguarlo agli standard normativi ed alle necessità legate allo sviluppo urbanistico, fino al raggiungimento di una potenzialità di 95.000 abitanti/equivalenti.

## **2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ NORMATIVA, AMBIENTALE E AI PIANI DI GOVERNO VIGENTI**

### **2.1. PIANI SETTORIALI**

#### **2.1.1. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE TOSCANA**

Il PTA, previsto dall'art. 121 del D. Lgs. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*, è uno specifico atto di settore che contiene le misure necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di valorizzazione e di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. La Regione ha recentemente avviato l'aggiornamento del PTA della Toscana del 2005 con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 e con l'approvazione contestuale del documento preliminare n. 1, aggiornando il Consiglio Regionale come da art. 48 dello statuto.

Per la redazione del PTA si è usato il metodo DPSIR (Driving forces, Pressure, State, Impact e Response) dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, al fine di definire il quadro conoscitivo e individuare adeguate misure di protezione della risorsa. In particolare, questo modello analizza le pressioni e gli impatti sui corpi idrici considerando il reticolo idrografico del bacino di appartenenza. Ciò consente di valutare la vulnerabilità dello stato dei corpi idrici e la possibilità di riconoscere interventi idonei al raggiungimento dell'obiettivo del buono stato.

*"Al fine di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato delle acque superficiali e sotterranee, individuate con la delibera di GRT n. 937/2012, n. 550/2014 e n. 608/2015, è stata definita una rete di monitoraggio, conforme alle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto legislativo, come individuata nella delibera di GRT n. 847/2013 e n. 550/2014 . Complessivamente la rete di monitoraggio risulta composta come risultante dalla sottostante tabella."*

CATEGORIE DI CORPI IDRICI	MONITORAGGIO OPERATIVO corpi idrici a rischio			MONITORAGGIO SORVEGLIANZA corpi idrici non a rischio		
	C.I.	Stazioni qualitativo ARPAT	Stazioni quantitativo SIR	C.I.	Stazioni qualitativo ARPAT	Stazioni quantitativo SIR
Fiumi/torrenti/canali (RW)	543	140	43	271	85	19
Laghi/Invasi (LW)	19	17	1	12	12	1
Acque di transizione (TW)	8	8	1	1	1	-
<b>Totale acque superficiali interne (RW+LW+TW)</b>	<b>567</b>	<b>165</b>	<b>45</b>	<b>283</b>	<b>97</b>	<b>21</b>
Acque marino costiere (CW)	16	19	-	-	-	-

Tabella 1: rete di monitoraggio quali - quantitativa dei corpi idrici superficiali

“Lo stato di qualità delle acque superficiali è definito sulla base di una scala di 5 classi : elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo. ... Il buono stato delle acque superficiali, obiettivo da raggiungere sulla base delle previsioni del PTA, è definito come: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono».”

In generale, lo stato complessivo di un corpo idrico superficiale è dato dal valore più basso assunto dallo stato ecologico o dallo stato chimico.

STATO ECOLOGICO						
STATO	Acque di transizione (TW)		Fiumi-torrenti-canali (RW)		Laghi/Invasi (LW)	
ELEVATO	0	0%	36	4,40%	0	0%
BUONO	0	0%	241	29,46%	1	3,23%
SUFFICIENTE	3	33,33%	297	36,31%	28	90,32%
SCARSO	0	0%	167	20,42%	1	3,23%
CATTIVO	0	0%	60	7,33%	0	0%
IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	6	66,67%	17	2,08%	1	3,23%
TOTALE	9		818		31	
STATO CHIMICO						
STATO	Acque di transizione (TW)		Fiumi-torrenti-canali (RW)		Laghi/Invasi (LW)	
BUONO	1	11,11%	539	65,89%	23	74,19%
NON BUONO	2	22,22%	214	26,16%	7	22,58
IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	6	66,67	65	7,95%	1	323
TOTALE	9		818		31	

Tabella 2: stato di qualità dei corpi idrici superficiali interni (2010 – 2014)

STATO ECOLOGICO ACQUE MARINO COSTIERE		
STATO	Elementi chimici a sostegno	Qualità ecologica
ELEVATO		
BUONO	12	9
SUFFICIENTE	4	7
SCARSO		
CATTIVO		
TOTALE	16	16
STATO CHIMICO ACQUE MARINO COSTIERE		
STATO		
BUONO		0
NON BUONO - IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI		16
TOTALE		16

Tabella 3: stato di qualità dei corpi idrici superficiali marino costieri (2013 – 2015)

Considerando i risultati dei monitoraggi degli ultimi anni, il progetto di Realizzazione di un nuovo sollevamento al depuratore di Pontetetto risulta conforme al Piano di Tutela delle Acque, in quanto contribuisce a migliorare la qualità dello scarico e in particolare del corpo idrico superficiale recettore attraverso una migliore regimazione delle acque in ingresso all'impianto.

### 2.1.2. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (di marzo 2016) ricomprende anche il bacino idrografico del fiume Serchio.

*“Il Piano di gestione alluvioni rappresenta il punto di arrivo di un articolato processo pianificatorio che è stato prefigurato a livello europeo già nel 2000 con la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e che ha poi trovato la sua espressa codifica nella successiva direttiva 2007/60/CE (cd. direttiva alluvioni) recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.”*

Quest'ultimo stabilisce che i soggetti competenti sono le Autorità di bacino distrettuali, introdotte dall'art. 63 del D.Lgs. 152/2006, e le Regioni, chiamate a coordinarsi anche con il Dipartimento nazionale della protezione civile. Se le Autorità di Distretto al momento della predisposizione del piano non erano costituite, il D.lgs. 219 del 10 dicembre 2010 (art. 4, c. 1, lett. b "Misure transitorie") stabiliva che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e le Regioni dovessero adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 49/2010.

L'art. 4 di tale decreto prevede una fase 1 di valutazione preliminare del rischio alluvioni, che è stata realizzata a partire dai dati già raccolti nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'intero territorio nazionale. L'art. 6 prevede una seconda fase, quella di elaborazione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvione, ricavate dai dati dei PAI tenendo conto degli "Indirizzi operativi" forniti dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. La fase 3 consiste nella stesura di un progetto di piano, la successiva approvazione del piano di gestione del rischio alluvioni e il suo periodico aggiornamento (ogni sei anni). In questo contesto la Direttiva 2007/60/CE assegna un ruolo strategico alla partecipazione pubblica, coinvolta attraverso campagne di informazione e comunicazione nelle diverse fasi di sviluppo del piano.

La mappa di pericolosità fluviale alla scala dell'intero bacino del Serchio fa pertanto riferimento alle classi:

- P3, pericolosità da alluvione elevata (aree inondabili da eventi con tempo di ritorno fino a 30 anni);
- P2, pericolosità da alluvione media (aree inondabili da eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni);
- P1, pericolosità da alluvione bassa (aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni).




Figura 1: mappa dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno con la zona di progetto

Gli obiettivi generali individuati dal piano per questa area sono quelli per la salute umana, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche, per raggiungere i quali sono state individuate

misure relative alla prevenzione, alla protezione, alla preparazione, alla ricostruzione e valutazione post evento.

Avendo la zona una pericolosità da alluvione bassa, ed essendo gli interventi in progetto di estensione molto limitata, le opere previste non sono tali da aumentare il rischio idraulico esistente.

In particolare il progetto non prevede volume di sottrazione alle acque di esondazione in quanto l'unica opera fuori terra prevista è rappresentata dalla recinzione perimetrale che viene però realizzata in sostituzione di quella attuale (cfr. tavola TG. 04).

## **2.2. PIANI TERRITORIALI**

### **2.2.1. P.I.T. CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO**

Il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in attuazione della L.R. n. 65 del 10 novembre 2014, "Norme per il governo del territorio" (prima L.R. n. 5/1995, in seguito L.R. n. 1/2005), e in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi e le strategie del governo del territorio e quindi fornisce gli orientamenti per la pianificazione degli enti locali e della propria politica territoriale.

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n.72, è stato successivamente modificato e aggiornato, in particolare con la deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 2 luglio 2014, che ha adottato l'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico.

L'area di intervento ricade nell'Ambito n. 4 "Lucchesia", così come si evince dalla cartografia identificativa degli ambiti allegata al P.I.T.

Inoltre, come emerge dalla carta di seguito, l'area di progetto non è sottoposta a vincoli di tipo paesaggistico, non essendo prevista una fascia di tutela per il Canale Ozzeri in quella zona.



La normativa vigente in materia urbanistica stabilisce come contenuti del Piano Strutturale:

- gli obiettivi per la programmazione del governo del territorio;
- l'articolazione del territorio in Sistemi e Sottosistemi in relazione agli obiettivi da realizzare;
- l'individuazione delle Invarianti strutturali;
- la suddivisione in Unità Territoriali Organiche Elementari e, per ciascuna di esse, la definizione delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti e di infrastrutture e servizi necessari;
- gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali delle azioni proposte;
- le misure di salvaguardia.

Il Piano Strutturale comprende, inoltre, il "Quadro Conoscitivo", vale a dire l'insieme delle conoscenze delle risorse del territorio, dei suoi aspetti fisici, insediativi, demografici, economici, storico-culturali, paesistici nonché una ricognizione delle prescrizioni dei piani che impegnano il Comune nei confronti di altri Enti. Tale sezione è alla base delle scelte del Piano Strutturale, le cui modifiche devono essere sempre motivate da variazioni intervenute nel Quadro Conoscitivo di riferimento.

Il Piano Strutturale individua nel territorio comunale *Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE)* finalizzate alla definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi.




Figura 3: Estratto della Cartografia del Piano Strutturale in cui si evidenziano le aree urbanizzate e rurali

L'area oggetto dell'intervento ricade al di fuori degli ambiti del territorio urbanizzato e di conseguenza delle UTOE.

L'area è individuata come Ambiti del territorio rurale normato dalla scheda 5.1 sotto riportata.

## 5 Ambiti delle aree agricole e forestali

### 5.1 Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole

#### *- ULTERIORI OBIETTIVI SPECIFICI DEL PS*

*Per gli Ambiti da destinare a funzioni prevalentemente agricole costituisce ulteriore Obiettivo specifico del PS, da perseguire nel PO e negli altri strumenti della pianificazione urbanistica comunale:*

- il sostegno alle attività di impresa agricola e silvo-pastorale attraverso la diffusa e sostanziale applicazione delle disposizioni regionali concernenti il territorio rurale, con la massima apertura alle possibilità di riconversione agricolo produttiva delle aree rurali inutilizzate, dismesse e/o abbandonate, garantendo al contempo la flessibilità di uso e gestione, anche con la possibilità di interventi trasformativi dei fondi rurali in rapporto agli impianti, alle colture e alle connesse programmazioni, progettazioni e realizzazioni;
- l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili e più in generale la sperimentazione e l'applicazione delle fonti e delle forme d'uso e gestione di integrazione del reddito agricolo, nel rispetto delle componenti del patrimonio paesaggistico esistente e col mantenimento dei valori che esso esprime.

### **2.3.2. IL REGOLAMENTO URBANISTICO**

Il Regolamento Urbanistico, in conformità alla vigente disciplina di settore, traduce e specifica le direttive del Piano Strutturale, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia e detta norme per la conservazione, l'adeguamento e la trasformazione dei caratteri fisici del territorio, degli edifici, degli spazi aperti e dei manufatti che li costituiscono, in ordine ai loro usi.

Il Regolamento Urbanistico individua attraverso norme e tavole specifiche di zonizzazione:

- a) La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che individua e definisce:
  - Il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;
  - Il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende le aree edificate ed i lotti interclusi;
  - La disciplina dell'utilizzo, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico artistico;

- Le aree sulle quali è possibile l’edificazione di completamento e/o ampliamento degli edifici esistenti;
  - Le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle vigenti normative in materia, nonché delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi necessari nelle varie U.T.O.E. e dei Sistemi e Sub/Sistemi definiti nel Piano Strutturale;
  - La disciplina del territorio rurale ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - La disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;
  - La valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi in base all’approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
- b) La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed edilizi del territorio che individua e definisce:
- Gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno dei centri abitati;
  - Gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante piani attuativi;
  - Le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del Comune;
  - Le infrastrutture da realizzare e l’individuazione delle relative aree;
  - Il programma di intervento relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche;
  - L’individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi delle vigenti normative in materia;
  - La disciplina delle perequazioni.

Il Regolamento Urbanistico individua inoltre, le aree e le fattispecie in cui il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a titolo abilitativo, anche in assenza di opere.

Il Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Lucca è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04/05/2017 (e pubblicato sul BURT N. 30 DEL 26/07/2017) e aggiornato con la variante pubblicata sul BURT n. 41 dell’11/10/2017, denominata *“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016”*.

Si riporta in seguito un estratto dei contenuti del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca, contenente gli obiettivi di tutela e sviluppo per l’area in esame.




Figura 4: Legenda della cartografia del Regolamento Urbanistico

L'area oggetto di ampliamento è individuata come viabilità, mentre l'area in cui dovrà essere realizzata la strada è mappata come Area a prevalente uso agricolo normata dall'art. 27.3 del RU.

**Art. 27.3 – Aree di prevalente uso agricolo**

**27.3.1** - In queste zone sono ammesse tutte le attività agricole senza limitazioni.

**27.3.2**- In tali zone è consentita la costruzione e/o l'adeguamento di edifici a carattere agricolo, annessi o serre.

**27.3.2.1** - La nuova costruzione di edifici o annessi non deve comportare l'abbattimento di alberi di alto fusto. Nel caso di aziende organizzate in più appezzamenti tra loro distanti oltre Km 1,5 l'intervento potrà prevedere la realizzazione della volumetria frazionata anche in corpi distinti. Oltre alle possibilità edificatorie derivanti per legge e senza la preventiva approvazione di un PMAA, per le unità poderali aventi estensione maggiore di 10.000 mq e sulle quali sono in atto prevalentemente coltivazioni di tipo specialistico (vigneti, oliveti, ecc.), è consentito l'ampliamento o la nuova costruzione di un annesso qualora il fondo ne risulti sprovvisto, per 25 mq di superficie utile, con altezza media pari a m. 3.40, da realizzare con copertura a falda inclinata e materiali tradizionali. L'adeguamento all'esercizio dell'attività agricola può avvenire mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi esistenti alla data del 8/4/2002. Gli annessi possono essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati. Sono ammesse le seguenti categorie

di utilizzazione: A2, C3, D3. E' sempre ammessa la riconversione degli edifici a destinazione produttiva (categorie di utilizzazione C1 o C2) per l'utilizzazione produttiva agricola (categoria C3), a parità di volume.

**27.3.2.2** - Per la nuova costruzione di serre a copertura stagionale la struttura portante deve essere realizzata con elementi metallici e la copertura in solo materiale plastico flessibile. L'altezza minima all'imposta non potrà superare m 2.00, l'altezza massima m 3.00, la larghezza della campata minore di m 6,00. La loro installazione è sempre consentita previa semplice comunicazione al sindaco con obbligo unilaterale di rimozione. Per la nuova costruzione di serre a copertura pluri-stagionale la struttura portante deve essere realizzata con elementi metallici lignei o montanti in c.a. prefabbricato, e la copertura in materiale plastico flessibile, rigido e vetro, l'altezza minima all'imposta non potrà superare m 2.10, l'altezza massima m 3.00 larghezza della campata minore di m 8,00. La loro installazione è sempre consentita previa semplice comunicazione al sindaco con obbligo unilaterale di rimozione. Per la nuova costruzione di serre fisse la struttura portante deve essere realizzata con elementi metallici, lignei o montanti in c.a. prefabbricato e la copertura in materiale plastico flessibile, rigido o vetro. l'altezza minima all'imposta non potrà superare m 2.20, l'altezza massima m 4.00 larghezza della campata minore di m 8,00. La volumetria acquisita andrà appositamente trascritta nei registri immobiliari e non potrà mai essere destinata ad usi diversi da quelli connessi all'attività agricola né potrà essere trasformata in abitazioni rurali.

**27.3.2.3** - E' ammessa la costruzione di manufatti precari secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 26.12.3.

**27.3.3** - All'interno di dette aree è consentita la coltivazione di acque minerali in conseguenza di specifici decreti ministeriali con la realizzazione delle volumetrie necessarie alla sola captazione delle acque.

In considerazione di quanto sopra si ritiene necessario prevedere una variante al regolamento urbanistico.

### **3. ITER AUTORIZZATIVO**

L'impianto di Pontetetto è stato autorizzato con A.I.A. emessa con determina della Regione Toscana n. 5444 del 04/12/2015.

L'impianto inoltre è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale in data 24/03/2000 con determina della Regione Toscana n. 125 del 16/06/2000.

Ai sensi dell'art. 6 c.13 del D. Lgs. 152/06 l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) è soggetta ad aggiornamento e revisione in caso di modifiche sostanziali.

L'art. 5 definisce modifica sostanziale:

*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;*

Le modifiche introdotte dal presente progetto come scritto in premessa consistono esclusivamente nello spostamento della stazione di sollevamento in testa all'impianto. Tale intervento è necessario al solo scopo di garantire una maggiore flessibilità del pompaggio a fronte di un aumentato tirante idrico.

In nessun modo al momento è prevista la modifica degli apporti all'impianto in termini di portate o carichi di inquinanti.

Non sono previste altresì modifiche ai valori soglia di cui all'all.VIII della parte I del D. Lgs. 152/06.

Il proponente ritiene dunque non necessario l'avvio di una procedura di modifica dell'AIA in essere.

## **4. CONCLUSIONI**

Sulla scorta di quanto sopra esposto prima dell'approvazione del progetto Definitivo si ritiene necessario acquisire:

- pronuncia da parte degli uffici preposti della Regione Toscana circa la necessità di modifica degli atti autorizzativi dell'impianto di Pontetetto;
- nulla osta da parte dell'Autorità di Distretto circa la conformità del progetto con gli obiettivi del PGRA;
- variante urbanistica per destinare parte della viabilità ad Area dell'impianto e parte di area agricola come viabilità.